

Paese, 27 febbraio 2015

Spett.le Ditta

Oggetto: Verifiche degli apparecchi di sollevamento alla luce del Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011.

Egregi Signori,

spesso il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore di apparecchi di sollevamento non dispone di un quadro sufficientemente chiaro in merito ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodiche e/o straordinarie cui devono essere assoggettati.

Allo scopo la cogenza del **Decreto Ministeriale dell'11 Aprile 2011**, e quindi la legge di conversione n.125 del 30/10/2013, hanno conferito corpo attuativo a quanto previsto dai commi 11, 12 e 13 dell'art. 71, nonché dall'Allegato VII, del D. Lgs. 81/08, in particolare per quanto riguarda le figure idonee alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e le modalità di effettuazione delle stesse. Pertanto, di seguito, gli obblighi che ai diversi soggetti competono:

1. Le competenze dell'**ISPESL**, ente soppresso con Decreto n° 78 del 31/05/2010, sono state conferite all'**INAIL** pertanto, il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore dell'apparecchio di sollevamento, a seguito della messa in servizio dello stesso da parte del costruttore/installatore dell'apparecchio medesimo, dovrà **denunciare la messa in servizio ai dipartimenti INAIL** competenti per territorio.
L'INAIL assegnerà un numero di matricola all'attrezzatura denunciata.
2. La **prima verifica periodica** dell'apparecchio di sollevamento sarà quindi di competenza dell'**INAIL**, che ha l'**obbligo di eseguirla entro 45 gg.** dalla richiesta da parte del datore di lavoro/proprietario o utilizzatore dell'apparecchio di sollevamento, che deve inoltrare la richiesta all'ente nel rispetto delle scadenze previste dall'allegato VII del D. Lgs. 81/08.
3. Le **verifiche periodiche successive alla prima** dell'apparecchio di sollevamento posso essere assegnate su libera scelta del datore di lavoro/proprietario/utilizzatore, alle **ASL** competenti per territorio o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui all'Art.71 comma 13 del D. Lgs. 81/08.
Le verifiche dovranno essere eseguite entro 30 gg. dalla richiesta del datore di lavoro/proprietario o utilizzatore dell'apparecchio medesimo nel rispetto alle scadenze di cui all'**allegato VII** del D. Lgs. 81/08.
4. Per tutte le attività di verifica periodica, l'INAIL e le ASL per quanto di loro competenza, **possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati ed iscritti nell'apposito elenco** (vedi "Soggetti abilitati alle verifiche" nella sezione "Riepiloghi e Tabelle"), i cui requisiti rispondono all'allegato III del Decreto Ministeriale del 11 Aprile 2011.
5. All'atto della richiesta delle verifiche periodiche, siano esse la **prima verifica periodica** oppure le **verifiche periodiche successive alla prima**, il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore dell'apparecchio di sollevamento deve indicare il nominativo del **soggetto abilitato iscritto nell'apposito elenco** (vedi "Soggetti abilitati alle verifiche" nella sezione "Riepiloghi e Tabelle") del quale intende avvalersi, laddove l'INAIL o le ASL non siano in grado di provvedere direttamente con la proprie strutture entro i termini di 45 gg. dalla denuncia (prima verifica periodica INAIL) oppure di 30 gg. dalla richiesta (verifiche periodiche successive alla prima ASL o soggetto abilitato).

6. Le verifiche periodiche, relative all'apparecchio di sollevamento, da parte degli enti preposti (INAIL o ASL) e/o dei soggetti abilitati sono unicamente finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza nel rispetto del piano di manutenzione predisposto per lo stesso nonché l'efficacia dei dispositivi di sicurezza e controllo.
7. **Le ispezioni effettuate da parte degli enti preposti (INAIL o ASL) e/o dei soggetti abilitati, in occasione delle verifiche periodiche, non sono, dunque, da intendersi come sostitutive alle regolari attività di manutenzione previste dal fabbricante**, che dovranno continuare ad essere effettuate.
Pertanto, il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore dell'apparecchio di sollevamento ha l'obbligo di assoggettare lo stesso alle manutenzioni previste attraverso aziende qualificate, come previsto al comma 4 lettera a) punto 2), comma 7 lettera b), comma 8 lettere a), b) e c) dell'art. 71 del D.Lgs.81/08.
8. **I soggetti abilitati**, poiché possono ricoprire la qualifica di pubblici ufficiali, ovvero le loro funzioni sono unicamente di tipo ispettivo, onde evitare conflitti di interessi non possono svolgere attività professionali inerenti la progettazione, fabbricazione e, in genere, prestazioni d'opera (es.: servizi di manutenzione) nel campo degli apparecchi di sollevamento.
A loro volta **i progettisti, i costruttori e i manutentori di apparecchi di sollevamento**, anche in questo caso per un evidente conflitto d'interessi, **non possono rientrare nei criteri di selezione dei soggetti abilitati per le verifiche periodiche**.
9. Nel Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011, all'Allegato II (Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche) comma 2 lettera c) (Definizioni), è definita **“indagine supplementare”** l'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe **in esercizio da oltre 20 anni**, nonché a stabilire la **“vita residua”** entro la quale la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Tale attività, generalmente già prescritta dai costruttori con scadenza decennale per le macchine marcate CE (immesse nel mercato dopo il 21/09/1996), definisce quindi un **limite temporale ben preciso** per le ispezioni cui devono essere assoggettati gli apparecchi più vetusti, la cui obbligatorietà è, peraltro, già evidenziata al comma 8 lettera b) dell'Art. 71 del D. Lgs 81/08.
10. Il **campo di applicazione**, di cui all'Allegato II comma 1 del Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011, nell'ambito del quale devono essere condotte le **indagini supplementari relative agli apparecchi in esercizio da oltre 20 anni**, prescritte all'Allegato II comma 2 lettera c), **riguarda indistintamente tutte le tipologie di attrezzature di lavoro elencate all'allegato VII** del D. Lgs. 81/08.
Detto **campo di applicazione**, riferito agli **apparecchi di sollevamento**, concerne infatti:
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg (gru mobili, autogru, ecc.)
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg (gru edili a torre, ecc.)
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg (gru a ponte, a bandiera, ecc.)
NOTA: ad evitare letture erranee o limitative, si ricorda che il punto 3.2.3 del comma 3 dell'Allegato II del D. M. dell'11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore di gru mobili e di gru trasferibili **esibisca le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c)**.
Ciò significa che, poiché detti apparecchi mobili o trasferibili possono essere utilizzati in svariati e diversi luoghi di lavoro ovvero generalmente non sono installati in postazione fissa, all'atto del trasferimento dette attrezzature **devono essere accompagnate dalle risultanze delle indagini supplementari affinché esse possano essere esibite ai responsabili della sicurezza del cantiere ove andranno ad operare**.
Pertanto, **il disposto del punto 3.2.3** del comma 3 dell'Allegato II del Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011 **non esonera gli apparecchi fissi** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg (gru a ponte, a bandiera, ecc.) in esercizio da oltre 20 anni **dall'obbligo delle verifiche**, di cui al punto 2, lettera c), **relativo alle “indagini supplementari”**, con particolare rilievo agli accertamenti di **“vita residua”**.
Peraltro, le **verifiche straordinarie e le indagini supplementari** da eseguirsi sugli apparecchi di sollevamento, siano esse decennali o ventennali, sono prescritte da norme tecniche di riferimento quali la **regola FEM 9.755** (S.W.P. Safe Working Period) e la **norma ISO 12482-1** (Cranes - Condition monitoring).

11. **L'indagine supplementare sugli apparecchi di sollevamento, in esercizio da oltre 20 anni, deve essere eseguita da un ingegnere esperto** mentre l'accertamento dell'avvenuto adempimento spetta all'ASL e/o ai soggetti abilitati, competenti per territorio, nell'ambito delle verifiche periodiche.
Il mancato rispetto da parte del datore di lavoro, proprietario o utilizzatore di apparecchi di sollevamento di tipo fisso, **nei confronti delle prescrizioni del fabbricante riguardanti le indagini supplementari**, potrebbe configurarsi come inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 71 comma 8 lettere a) e b) del D. Lgs. 81/08, punibile con **l'arresto da 2 a 6 mesi** del datore di lavoro o del dirigente o con **l'ammenda da 2.500 a 6.000 €**.
12. Il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore di **apparecchi di sollevamento in esercizio da oltre 20 anni**, per evitare situazioni che possano compromettere la sicurezza delle persone che operano in prossimità dell'apparecchio medesimo ovvero di incorrere in sanzioni, circa detti apparecchi **ha pertanto l'obbligo** di affidare l'**indagine supplementare** ad un **"ingegnere esperto"** (per la definizione "ingegnere esperto" vedi norma **ISO 9927-1**). Ciò affinché si possano assumere le misure tecniche del caso.
13. Per gli **apparecchi di sollevamento in esercizio da meno di 10 anni**, nel cui manuale d'istruzioni redatto dal costruttore vengano dallo stesso richiamate le prescrizioni manutentive e ispettive a cui detti apparecchi devono essere assoggettati, **è obbligatorio il rigoroso rispetto di quanto prescritto**, in virtù dell'Art. 71 comma 8 del D. Lgs. 81/08. E' raccomandabile che **eventuali attività di ispezione straordinaria vengano condotte dal costruttore** dell'apparecchio o da tecnici esperti indicati dallo stesso.
14. Per gli **apparecchi di sollevamento in esercizio da oltre 10 anni**, nel cui manuale d'istruzioni redatto dal costruttore vengono dallo stesso richiamate, oltre a tutte le prescrizioni manutentive e ispettive, anche la prescrizione di **verifica straordinaria e/o l'indagine supplementare decennale**, con particolare rilievo agli accertamenti di **vita residua**, a cui detti apparecchi devono essere assoggettati, **è obbligatorio il rigoroso rispetto di quanto ivi prescritto**, in virtù dell'Art. 71 comma 8 del D. Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore di tali apparecchi ha, pertanto, **l'obbligo** di affidare l'**indagine supplementare** ad un **"ingegnere esperto"**, al fine di accertare la disponibilità di un'ulteriore **vita residua** ovvero per assumere le misure tecniche del caso.
15. Per gli **apparecchi di sollevamento in esercizio da oltre 10 anni ma meno di 20 anni**, privi di manuale d'istruzioni ovvero **in carenza di prescrizione di verifica straordinaria e/o di indagini supplementari decennali**, l'utilizzatore non ha alcuno specifico obbligo di legge relativo a dette verifiche/indagini.
Si ricorda, tuttavia, che **dopo 10 anni decade la responsabilità del costruttore** e, inoltre, poiché gli apparecchi di sollevamento sono generalmente classificati secondo la norma ISO 4301-1 alla quale la **regola FEM 9.755** (S.W.P. Safe Working Period) si riferisce, dopo tale limite temporale dalla messa in servizio (10 anni), la macchina potrebbe aver esaurito la vita prevista e/o compiuto i cicli di funzionamento disponibili, in relazione al gruppo di servizio per la quale la stessa è stata dimensionata.
Pertanto, al datore di lavoro/proprietario o utilizzatore di **apparecchi di sollevamento in servizio da oltre 10 anni** **si raccomanda di far effettuare l'accertamento dell'eventuale "vita residua"**, affinché egli possa documentare le condizioni di utilizzo dell'apparecchio, affidando le attività di verifica a personale tecnico esperto (per la definizione di tecnico esperto vedi norma **ISO 9927-1**).
Il tecnico esperto incaricato dovrà essere in grado di condurre una valutazione obiettiva a seguito di un'ispezione, volta a verificare se l'utilizzazione del meccanismo di sollevamento possa ancora essere effettuata nell'ambito di un "Periodo di Lavoro Sicuro" di cui alla regola FEM 9.755.

Allo scopo si ricorda che INAL ha emesso una specifica guida per la definizione dei controlli sugli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e dei relativi accessori di sollevamento.

Qualora foste interessati ad approfondire gli argomenti oggetto della presente comunicazione non esitate a contattare il nostro servizio tecnico.

Confermandoci a Vostra completa disposizione per ogni esigenza del Caso, Vogliate gradire

Cordiali saluti